

di L. 1.385.000, delle quali liquidate soltanto L. 1.190.000.

Le Compagnie operanti in Italia fissano generalmente per il caso di suicidio, il periodo di carenza di un anno. Certo la considerazione che una eccessiva liberalità a questo riguardo può, specialmente nei periodi di crisi, costituire per gli assicurati un incentivo a sopprimersi, induce a seguire attentamente il fenomeno per esaminare, d'accordo gli altri assicuratori, quali provvedimenti possono essere presi in proposito.

Dopo breve discussione, il Consiglio, su conforme parere favorevole espresso dal Comitato Permanente in adunanza del 28 corr.,

delibera che il periodo di carenza entro il quale non si paga il sinistro in caso di suicidio debba essere portato a due anni almeno, oppure a tre anni, nel qual caso saranno rimborsati i premi versati eccetto il primo. Si tenteranno accordi con Compagnie che esercitano il ramo vita.